

COMUNE DI RENATE

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 23/11/2017

Indice

Titolo I – Disposizioni generali

- art. 1 Normative generali
- art. 2 Finalità
- art. 3 Definizioni
- art. 4 Competenze degli uffici comunali

Titolo II – Commercio su posteggi

- art. 5 Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari
- art. 6 Dimensioni dei posteggi
- art. 7 Modalità di utilizzo dell'area mercato
- art. 8 Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato
- art. 9 Pulizia del suolo pubblico e relative responsabilità
- art. 10 Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita
- art. 11 Regolazione della circolazione veicolare e pedonale
- art. 12 Ristrutturazione e trasferimento del mercato
- art. 13 Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- art. 14 Imprenditori agricoli
- art. 15 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (attività di spunta)
- art. 16 Sospensione e revoca della concessione di posteggio
- art. 17 Sostituzione nell'attività
- art. 18 Scambio di posteggio
- art. 19 Subingresso in gestione o in proprietà
- art. 20 Pubblicità dei prezzi
- art. 21 Obbligo di possesso della carta di esercizio e attestazione
- art. 22 Documentazione da esibire durante l'esercizio dell'attività

TITOLO III- Posteggi fuori mercato

art. 23 Localizzazione, caratteristiche e orari

TITOLO IV - Commercio itinerante

- art. 24 Disposizioni per i commercianti itineranti
- art. 25 Autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante

TITOLO V – Sanzioni e disposizioni finali

- art. 26 Sanzioni
- art. 27 Rinvio alle disposizioni di legge
- art. 28 Abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Normativa generale

- 1. Il presente Regolamento disciplina il mercato settimanale e le forme di commercio su aree pubbliche ed è redatto secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale.
- 2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.

Art. 2 Finalità

- 1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:
 - a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dell' area mercatale, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d. disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

Art. 3 Definizioni

- 1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a. <u>per commercio su aree pubbliche</u>: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. <u>per aree pubbliche</u>: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - C. <u>per mercato</u>: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche;

- d. <u>per posteggio</u>: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e. <u>per presenze in un mercato</u>: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- f. **per presenze effettive in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in un mercato;
- g. <u>per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche</u>: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività per il commercio itinerante;
- h. **per miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- j. **per scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- k. **per settore merceologico**: l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- l. **per tipologia merceologica**: il genere di merce venduta;
- m. per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- n. **per imprenditori agricoli**: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
- o. per S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive.
- p. <u>per Carta di Esercizio</u>: documento che riporta tutti i titoli autorizzatori dei posteggi su aree pubbliche e le autorizzazioni itineranti (ad esclusione dei posteggi isolati). Serve ad identificare gli operatori autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche o che sono titolari di licenze per il commercio itinerante. Non sostituisce le autorizzazioni che debbono essere esibite in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- q. <u>per Attestazione annuale</u>: l'attestazione, da ottenere ogni anno entro i termini di legge, con la quale viene verificato l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali. Può essere compilata da uno dei Comuni ove l'ambulante svolge l'attività oppure da un intermediario, ovverosia una persona (ad es. Associazione di categoria, commercialista) a cui l'operatore su aree pubbliche conferisce delega mediante procura speciale.

Art. 4 Competenze degli uffici comunali

- 1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nel mercato spettano al Comune attraverso l'ufficio commercio (SUAP)/Polizia Locale, che assicurano l'espletamento delle attività di carattere sia istituzionale che di vigilanza.
- 2. Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche spettano ai Responsabili individuati ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e sono così ripartite:

Responsabile SUAP:

- a. Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio e relative istruttorie;
- b. Verifiche delle condizioni di sospensione o revoca delle autorizzazioni, istruttorie delle relative pratiche;
- c. Convocazione delle associazioni di categoria;
- d. Assegnazione dei posteggi;
- e. Espressione dei pareri sugli scritti difensivi;

Responsabile del Servizio di Polizia Locale:

- a. Vigilanza sullo svolgimento dell'attività mercatale;
- b. Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta;
- c. Effettuazione della spunta;
- d. Assegnazione giornaliera dei posteggi;
- e. Redazione dei verbali di violazione;
- f. Emanazione delle ordinanze, ingiunzioni e sanzioni accessorie.

TITOLO II COMMERCIO SU POSTEGGI

Art. 5

Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

- 1. Il mercato si svolge in Piazza Don Zanzi e Via Trento Trieste nell'ambito dell'area definita dalla planimetria e secondo le superfici allegate, con cadenza settimanale nella giornata di martedì, secondo le seguenti indicazioni:
 - a. ubicazione: Piazza Don Pasquale Zanzi Via Trento Trieste
 - b. periodicità: settimanale
 - c. giorno: martedì
 - d. orario:

orario d'arrivo entro: 07:30
orario per operazioni di spunta: 07.30/7:45
orario inizio vendita: 08:00
termine orario di vendita: 12:30
termine occupazione del posteggio: 13:30

Entro tale termine le aree devono essere lasciate libere e pulite.

- e. totale posteggi: n. 44 di cui:
 - **n. 12 utilizzati** dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il **settore alimentare**
 - **n. 31 utilizzati** dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il **settore non alimentare**
 - n. 1 riservato agli imprenditori agricoli
- f. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g. Il mercato non viene svolto nei seguenti giorni festivi: 1º gennaio, 25 aprile, 15 agosto e 25/26 dicembre. Il mercato potrà invece regolarmente svolgersi negli eventuali restanti giorni di martedì festivi, qualora non contrasti con l'organizzazione di manifestazioni civili e/o religiose, e con problematiche di tutela della sicurezza, ordine pubblico e viabilità, a condizione che siano presenti almeno 23 concessionari di

- posteggio e che gli stessi provvedano alla pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla loro attività.
- h. Il Comune si riserva di poter sospendere il mercato al fine di tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico e la viabilità dell'area stessa e qualora si verifichino eventi meteorologici avversi.

ART. 6 Dimensioni dei posteggi

- 1. La superficie dei posteggi del mercato, oggetto di concessione, deve comprendere anche l'autoveicolo attrezzato come punto vendita.
- 2. Le dimensioni dei posteggi del mercato, oggetto di concessione, sono comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco: lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio, utilizzata per servire i clienti, oltre che per l'esposizione della merce.
- 3. L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, inoltrando motivata richiesta scritta al SUAP. Nel caso in cui l'ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non sia ostativo alla sicurezza stradale o ad altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà essere accolta. Nel caso non sia possibile l'ampliamento, può chiedere che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti di aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- 4. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza di almeno cm. 50 da adibire a passaggio.

Art. 7 Modalità di utilizzo dell'area mercato

- 1. L'operatore ambulante deve essere munito di idonea ed adeguata attrezzatura per l'esposizione della merce. Detta attrezzatura dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di polizia urbana previsti dalla normativa di settore nonché tutti i requisiti eventualmente prescritti con appositi provvedimenti comunali.
- 2. Non sono ammessi al mercato operatori ambulanti la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
- 3. Gli ambulanti non devono, nell'allestire il proprio bancone, provocare inutili rumori e non devono insudiciare il suolo con carte, cartoni, liquidi e controllare che i loro automezzi non abbiano perdite di olio o altre sostanze. Per evitare tali perdite, si fa obbligo di porre al di sotto degli automezzi adeguate protezioni.
- 4. I punti di appoggio dei banchi e degli automezzi non devono scheggiare la pavimentazione della piazza.
- 5. Si deve porre particolare attenzione agli impianti, manufatti e arredi urbani per evitare danneggiamenti.
- 6. Gli ambulanti disposti in Piazza Don Zanzi e Via Trento Trieste su due file devono garantire un adeguato spazio per il passaggio pedonale, non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze, spazi comuni al transito o comunque non in concessione.
- Ove non diversamente previsto nelle prescrizioni dettate, anche in via d'urgenza, dagli organi di vigilanza, le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,2 m.
- 7. Verranno consegnate le chiavi dei dissuasori a scomparsa (pilomat) per l'eventuale apertura della piazza, al fine di permettere l'ingresso dei mezzi degli ambulanti.

- 8. Gli ambulanti che usufruiscono dell'impianto di energia elettrica ed eventuali altri servizi e/o prestazioni sono tenuti a rimborsare al Comune la relativa quota.
- 9. Gli ambulanti sono soggetti al pagamento dei tributi comunali(TOSAP-TARIG etc)
- 10. Deve essere garantito il passaggio ai mezzi di emergenza e di pronto intervento e in caso di necessità deve essere garantita anche l'eventuale chiusura del banco.
- 11. E' consentito, nel periodo invernale, l'utilizzo di stufe o apparecchiature similari, purché siano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità.
- 12. Le merci esposte sui banchi debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
- 13. E' vietato utilizzare impianti e/o strumenti per la generazione di corrente elettrica fatto salvo in caso di mancata erogazione di energia elettrica o di guasto degli impianti stessi.
- 14. E' vietato disturbare con grida o schiamazzi nonché di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
- 15. E' vietato esercitare l'attività di battitore.

Art. 8 Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato

- 1. Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune attraverso i propri atti, provvedendo direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.
- 2. In ogni caso, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
- a. le merci appese non possono superare in proiezione a terra la superficie autorizzata;
- b. esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- 3. Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.
- 4. In caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 9 Pulizia del suolo pubblico e relative responsabilità

- 1. Al termine dell'orario di vendita, gli operatori commerciali devono provvedere ad un'accurata pulizia del posteggio in concessione e devono lasciare comunque l'area utilizzata sgombra da rifiuti dispersi al suolo, accumulandoli secondo le tipologie di rifiuto.
- 2. E' vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liguami o rifiuti di ogni genere.
- 3. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale
- 4. Gli operatori del mercato sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.
- 5. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza dal suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro o

per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici od incaricati.

6. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore – come, ad esempio, condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie ecc.) -, nessun obbligo grava sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 10 Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Art. 11 Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

1. Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di polizia locale.

Art. 12 Ristrutturazione e trasferimento del mercato

- 1. La soppressione del mercato, il trasferimento di sede, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato sono decisi dal Comune nel rispetto delle disposizioni regionali.
- 2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.
- 3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune, sentiti gli operatori e le Associazioni di categoria, per:
 - a. motivi di pubblico interesse, ordine e sicurezza pubblica;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
- 4. Qualora si proceda al ricollocamento dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente o al trasferimento di tutto o di parte del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - anzianità presenza sul posteggio (anzianità storica acquisita dai precedenti dante causa);
 - anzianità di presenza sul mercato (anzianità di presenza sul mercato del soggetto intestatario del posteggio e dante causa);
 - anzianità di iscrizione al registro imprese.

Art. 13 Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del mercato e la contestuale concessione della durata di dodici anni del posteggio è rilasciata dal Comune secondo le procedure di cui alla normativa regionale.

- 2. L'operatore commerciale, persona fisica o giuridica, può avere in concessione, nello stesso mercato, un massimo di due posteggi per settore merceologico.
- 3. Gli spazi dei posteggi vacanti possono essere utilizzati dall'Amministrazione per adeguare la dimensione dei posteggi e degli spazi liberi esistenti.

Art. 14 Imprenditori agricoli

- 1. Nell'ambito del mercato settimanale è riservato n. 1 posteggio agli imprenditori agricoli.
- 2. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di vendita nel mercato settimanale dovranno rivolgere istanza al Comune entro il 30 novembre di ogni anno all'ufficio S.U.A.P. indicando il tipo di merce che intendono porre in vendita, autocertificando il possesso dei requisiti morali e dello status di imprenditore agricolo.
- 3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, ad altro imprenditore agricolo e, in assenza di questi, ad altro operatore con il più alto numero di presenza sul mercato.

Art. 15 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (<u>Attività di spunta</u>)

- 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro l'orario previsto, sono giornalmente assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il maggior numero di presenze sul mercato, tenuto conto in prim'ordine del settore merceologico del titolare di posteggio.
- 2. Si potrà procedere all'assegnazione del posteggio solo previo pagamento delle tasse giornaliere Tariq e Tosap, così come annualmente determinate nel piano tariffario.
- 3. Trascorso l'orario fissato dall' articolo 5, il responsabile di Polizia Locale procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
- 4. Conclusa la giornata di mercato, il responsabile procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
 - a. le assenze dei titolari di posteggio;
 - b. le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
 - c. ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Art. 16 Sospensione e revoca della concessione di posteggio

- 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di attività di calendario.
- 2. Il Comune revoca l'autorizzazione:
 - a. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
 - b. per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

- c. nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali e professionali, ovvero siano venuti meno gli adempimenti agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali di cui all'articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010;
- d. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- 3. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico.
- 4. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un posteggio in sostituzione di quello revocato. Il nuovo posteggio deve avere la medesima superficie e deve trovare collocazione, sentito l'operatore, all'interno dell'area mercatale o attigua alla medesima fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.
- 5. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 17 Sostituzione nell'attività

- 1. L'assegnatario del posteggio o lo spuntista può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo autorizzativo originale e della concessione da esibire agli organi di vigilanza,nonché dell'attrezzatura di vendita compreso l'eventuale veicolo utilizzato per la vendita, della merce, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare e della carta di esercizio.
- 2. La carta di esercizio deve riportare la fotografia del titolare, se ditta individuale, o di tutti i soci se trattasi di società di persone, i dipendenti e i collaboratori aventi contratti regolari definiti dalla legge.
- 3. Nel caso di sostituzione da parte di familiari coadiutori o dipendenti questi dovranno dimostrare, attraverso apposita e idonea documentazione, il titolo in base al quale avviene la sostituzione.
- 4. Il sostituto dovrà avere a seguito la carta di esercizio in originale del titolare dell'attività, con in calce la prevista vidimazione annuale, corredata dell'attestazione di assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali. Il sostituto dovrà certificare il rapporto di lavoro o di collaborazione con la ditta e la propria regolarità previdenziale ed assistenziale. Qualora venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre alla applicazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente, con possibile sospensione o revoca.

Art. 18 Scambio di posteggio

- 1. I concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.
- 2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile SUAP con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.
- 3. Il Comune, verificate le necessarie compatibilità sia per le dimensioni dei posteggi che per la tipologia merceologica, potrà accogliere l'istanza provvedendo al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 19 Subingresso in gestione o in proprietà

- 1. Il trasferimento in gestione (sub affittanza) o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa.
- 2. Il subingresso è ammesso solo nel rispetto del settore merceologico del posteggio oggetto di subentro.
- 3. La comunicazione di subingresso comporta la reintestazione dell'autorizzazione e il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.
- 4. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, pena la decadenza dal diritto di subentrare nell'attività, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.
- 5. Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa
- 6. Trascorsi inutilmente tali termini, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 20 Pubblicità dei prezzi

- 1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
- 2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo. Gli esercenti il commercio su area pubblica devono osservare tutte le disposizioni in materia di vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

Art. 21 Obbligo di possesso carta di esercizio e attestazione annuale

- 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, gli operatori per poter svolgere attività di commercio su aree pubbliche, devono essere in possesso di:
 - a) "Carta di esercizio" nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, in formato telematico;
 - b) **Attestazione annuale** del rispetto degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti ai fini del regolare esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- 2. L'attestazione deve essere chiesta ogni anno, in alternativa, ad uno dei seguenti soggetti:
 - ad uno dei Comuni nei quali viene esercitata l'attività su posteggio;
 - al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in forma itinerante;
 - ad un'associazione di categoria ad un intermediario (ad es. commercialista) e deve essere prodotta in formato telematico. In caso di variazioni ai termini per la richiesta dell'attestazione e a quelli per il rilascio della stessa eventualmente stabiliti dalla Regione, le scadenze dovranno intendersi automaticamente aggiornate e allineate alle nuove indicazioni regionali.

Art. 22 Documentazione da esibire durante l'esercizio dell'attività

- 1. Durante le operazioni di vendita, l'operatore è tenuto ed esibire, su richiesta degli incaricati alla vigilanza, la seguente documentazione:
 - a) autorizzazione al commercio su aree pubbliche in originale, corredata eventualmente da concessione nel caso di attività su posteggi;
 - b) carta di esercizio corredata dalle attestazioni annuali;
 - c) ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e dell'eventuale canone concessorio.
- 2. La mancata esibizione della Carta d'Esercizio o l'Attestazione annuale o l'autorizzazione/ concessione, a seguito di richiesta da parte degli organi di controllo, è soggetta a sanzione pecuniaria ai sensi di legge.

TITOLO III POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 23 Localizzazione, caratteristiche e orari

- 1. I posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività, qualora se ne rilevasse l'utilità, verranno istituiti con appositi provvedimenti.
- 2. In occasioni di particolari manifestazioni di carattere locale, il responsabile SUAP può concedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi fuori mercato a coloro che sono titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 3. L'autorizzazione alla vendita e occupazione del posteggio si intende a carattere temporaneo e per la sola giornata in cui si svolge la manifestazione, nel rispetto delle leggi, dei e delle norme in materia igienico-sanitaria.

TITOLO IV COMMERCIO ITINERANTE

Art. 24 Disposizioni per i commercianti itineranti

- 1. Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende quello svolto con mezzi mobili e soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno e su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
- 2. Resta ferma la possibilità consentita ai soggetti titolari di detta autorizzazione di esercitare su tutto il territorio nazionale.
- 3. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, tempo durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
- 4. L'autorizzazione permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita.

5. Il Comune può stabilire, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, che il commercio ambulante itinerante sia limitato o escluso nelle aree del territorio aventi valore artistico o ambientale o che alcune aree del territorio sia vietato per motivi viabilistici, igienico-sanitari o di pubblica utilità.

Art. 25 Autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante

- 1. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Suap del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.
- 2. L'autorizzazione é rilasciata dal Responsabile dell'ufficio SUAP entro i termini di legge dal ricevimento della domanda.
- 3. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda.

TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Art. 27 Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. 6/2010, al D.LGS. 26 marzo 2010 n.59, ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 28 Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante.

N° POSTEGGIO	SETTORE
nuova numerazione (n. in concessione)	MERCEOLOGICO
1 (5)	non alimentare
2 (7)	alimentare
3 (9)	alimentare
4 (11)	alimentare
5 (13)	non alimentare
6 (15)	non alimentare
7 (6)	non alimentare
8 (8)	non alimentare
9 (10)	non alimentare
10 (12)	non alimentare
11 (14)	non alimentare
12 (16)	non alimentare
13 (17)	alimentare
14 (18)	non alimentare
15	imprenditore agricolo
16 (22)	non alimentare
17 (2)	non alimentare
18 (23)	non alimentare
19 (24)	non alimentare
20 (25)	non alimentare
21 (26)	non alimentare
22 (27)	non alimentare
23 (28)	non alimentare
24 (31)	alimentare
25 (3)	non alimentare
26 (32)	alimentare
27 (33)	non alimentare
28 (34)	alimentare
29 (35)	non alimentare
30 (1)	alimentare
31 (36)	alimentare
32 (37)	non alimentare
33 (38)	alimentare
34 (39)	non alimentare
35 (40)	non alimentare
36 (4)	alimentare
37 (42)	non alimentare
38 (43)	alimentare
39 (44)	non alimentare
40 (45)	non alimentare
41 (46)	non alimentare
42 (49)	non alimentare
43 (47)	non alimentare
44 (48)	non alimentare

